

COMUNE DI VADO LIGURE
(Provincia di Savona)

Regolamento comunale contro l'inquinamento luminoso e per il contenimento del consumo energetico attraverso il miglioramento dell'illuminazione pubblica e privata

Capo I – Finalità e criteri generali	2
Articolo 1 - Oggetto ed ambito di applicazione	2
Articolo 2 – Finalità.....	2
Articolo 3 - Inquadramento normativo	2
Articolo 4 - Criteri di riduzione inquinamento luminoso	3
Capo II – Norme per gli impianti di illuminazione pubblica.....	3
Articolo 5 - Criteri generali	3
Articolo 6 - Caratteristiche tecniche	4
Articolo 7 – Situazione attuale.....	5
Articolo 8 – Manutenzione degli impianti.....	5
Capo III – Norme per grandi aree e impianti sportivi	5
Articolo 9 - Fari e torri faro grandi aree.....	5
Articolo 10 - Impianti sportivi	5
Capo IV – Illuminazione di edifici, monumenti e insegne.....	6
Articolo 11 - Edifici e monumenti.....	6
Articolo 12 - Insegne commerciali.....	6
Capo V – Impianti privati e residenziali	6
Articolo 13 - Indicazioni progettuali per impianti di illuminazione privati	6
Articolo 14 - Indicazioni per impianti ornamentali e di arredo urbano.....	6
Capo VI – Disposizioni finali.....	7
Articolo 15 - Procedure amministrative.....	7
Articolo 16 - Adeguamento impianti esistenti.....	7
Articolo 17 – Esclusioni	8
Articolo 18 – Deroghe.....	8
Articolo 19 – Pubblicità	8
Articolo 20 - Controlli e competenze	8
Articolo 21 - Entrata in vigore.....	8

Capo I – Finalità e criteri generali

Articolo 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c) della Legge regionale LIGURIA 29.05.2007, n. 22 "Norme in materia di energia" rispetta e si conforma alle prescrizioni contenute nel Sistema di Gestione Ambientale adottato dal Comune in base alla normativa UNI EN ISO 14001.

Esso riguarda la disciplina delle fonti di emissione di luce artificiale esterna per l'illuminazione pubblica e di spazi ad uso pubblico e/o asserviti a tale scopo, grandi aree, anche private, ed impianti sportivi, illuminazione di facciate di edifici e di monumenti nonché l'illuminazione per scopi pubblicitari.

Accerta la consistenza e lo stato di manutenzione degli impianti presenti sul territorio di competenza, pianifica le nuove installazioni, la manutenzione, la sostituzione nonché l'adeguamento di quelle esistenti, in accordo con le disposizioni di legge o regolamentari [Ex art. 15, comma 1, lettera c) - LR 22/07].

Si pone in modo propositivo quale complemento alle vigenti normative nazionali, regionali e comunali in vigore nell'osservanza delle rispettive competenze.

Salvo ove diversamente specificato le disposizioni del presente regolamento di applicano alle nuove installazioni di impianti di illuminazione esterna.

Ai fini del presente regolamento sono assimilabili a nuove installazioni anche gli interventi di sostituzione completa dei corpi illuminanti (armatura e lampada).

Articolo 2 – Finalità

Le finalità perseguite sono di tipo ambientale e riguardano:

- a) il contenimento del consumo energetico anche mediante l'innovazione tecnologica;
- b) la riduzione dell'inquinamento luminoso;

Articolo 3 - Inquadramento normativo

I Comuni ai sensi dell'art. 18 della LR 22/07:

- a) Adegua il Regolamento edilizio alle disposizioni di cui al Titolo III della LR 22/07 (*art. 14 del Regolamento regionale 15/9/2009, n. 5 BURL 23/9/2009. "I Comuni adeguano, se necessario, il proprio regolamento edilizio alle disposizioni di cui al Titolo III della l.r. n.22/2007 ed alle disposizioni di cui al presente regolamento regionale".*);
- b) Si dotano, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Regolamento comunale di illuminazione di cui al precedente articolo 17;
- c) Adegua gli impianti di illuminazione esterna di propria competenza (*entro 5 anni dall'entrata in vigore della LR 22/07*);
- d) Ricevono i certificati di conformità di tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche quelli a scopo pubblicitario; [*art. 15 Reg.to 5/2009 "1. Per la realizzazione di nuovi impianti, il totale o parziale rifacimento di quelli esistenti, i soggetti pubblici e privati devono predisporre ed inviare al Comune competente apposito progetto illuminotecnico, conforme alle norme del presente Regolamento, redatto da figura professionale prevista per lo specifico settore) 2. Il progetto di cui al comma 1 è accompagnato da una dichiarazione con la quale il progettista attesta la rispondenza del progetto dell'impianto ai requisiti del presente regolamento. 3. Al termine dei lavori, l'impresa installatrice attesta, sotto la propria responsabilità, con apposita certificazione di conformità redatta secondo il modello di cui all'allegato A al presente regolamento, la rispondenza dell'impianto realizzato al progetto e ai criteri indicati nel presente regolamento, fermi restando gli adempimenti di cui alle vigenti norme e decreti per la*

sicurezza degli impianti. La certificazione di conformità è da far pervenire all'ufficio competente entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori; omissis.];

- e) Controllano che gli impianti di illuminazione, anche quelli dei privati e quelli a scopo pubblicitario, siano conformi alla LR 22/07; [art. 16 Reg.to. 5/2009 "1. Il controllo dell'applicazione e del rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III della l. r. 22/2007 e del presente regolamento è demandato: a) alle Province per gli impianti dei Comuni; b) ai Comuni per gli impianti e gli edifici dei soggetti privati".];
- f) Comminano, come ribadito dall'art. 16 del Reg.to Regionale 5/2009, le sanzioni di cui al comma 8 dell'articolo 33 della LR 22/07; [8. Chiunque realizza nuovi impianti di illuminazione pubblica o privata in difformità a quanto previsto dal Titolo III è punito, previa diffida a provvedere all'adeguamento entro sessanta giorni, con la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 500,00 per punto luce, fermo restando l'obbligo allo spegnimento di ciascun punto luce difforme sino all'adeguamento che deve essere effettuato dal proprietario dello stesso. 9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono comminate dai comandi di Polizia Municipale competenti per territorio e sono impiegate dai Comuni per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui al presente titolo.]

Articolo 4 - Criteri di riduzione inquinamento luminoso

Al fine di valorizzare in modo efficace il patrimonio notturno non é compatibile l'utilizzo di corpi illuminanti che per dimensioni, emissione luminosa numero ed uso improprio degli stessi, possono originare un visibile impatto sul territorio particolarmente dissonante con i livelli ed il genere di illuminazione presente nell'area. Non é altresì compatibile con il presente regolamento l'illuminazione in modo permanente (per fini ornamentali, pubblicitari e di qualsiasi altro genere) di qualsiasi elemento naturale del paesaggio. É confermato il divieto su tutto il territorio comunale dell'uso di fari fissi o roteanti e di qualsiasi altra struttura di richiamo luminoso che disperda la luce verso la volta celeste, sia per fini pubblicitari che di altro genere o finalità sia privata che pubblica.

Capo II – Norme per gli impianti di illuminazione pubblica

Articolo 5 - Criteri generali

§ 5.1 – progettazione e adeguamento

Gli impianti di illuminazione esterna sia pubblici che privati, dovranno essere progettati ed eseguiti secondo criteri di ridotto inquinamento luminoso con basso fattore di abbagliamento ed a ridotto consumo energetico.

I progetti relativi a nuovi impianti di illuminazione pubblica dovranno essere realizzati dalla data di entrata in vigore del presente regolamento secondo le indicazioni tecniche di seguito specificate.

In particolare:

- a) per gli impianti da realizzarsi a cura di privati a seguito di piano esecutivo convenzionato o altro atto autorizzativo convenzionato l'obbligo di adeguamento riguarda i progetti da approvare da parte dell'Amministrazione Comunale;
- b) per gli impianti da realizzarsi a carico del Comune, l'obbligo di adeguamento riguarda le progettazioni in corso per le quali non sia ancora intervenuta l'approvazione esecutiva.

Sono soggetti al presente regolamento gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica esistenti sia di proprietà del Comune che di Enel Sole s.r.l., che riguardino in particolare la sostituzione dei corpi illuminanti, con la sola eccezione di riparazioni ed interventi urgenti dovuti a danneggiamenti.

§ 5.2 – caratteristiche generali

Dall'entrata in vigore del presente regolamento e fatto salvo quanto riportato al precedente punto 5.1, non potranno più essere impiegate ottiche e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri ed alle caratteristiche indicati nel presente regolamento.

§ 5.3 – divieti

E' vietata l'installazione di apparecchi illuminanti che disperdano la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati ed in particolare, verso la volta celeste.

Non sono in ogni caso ammesse lampade con indice di resa dei colori inferiore a 20.

Articolo 6 - Caratteristiche tecniche

§ 6.1 – ottiche ed armature

Per l'illuminazione lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali sono ammesse solamente soluzioni con rapporto lumen/watt non inferiore a 90.

In tali ambiti sono di norma adottate le lampade al sodio ad alta pressione, ma per esigenze cromatiche e/o di sicurezza e confort visivo o per tenere conto delle innovazioni tecnologiche, potranno altresì essere utilizzate lampade diverse, (alogenuri metallici, vapori di sodio compatte, lampade fluorescenti di ultima generazione, ioduri metallici, ecc..) il cui impiego sarà valutato dall'Amministrazione Comunale caso per caso, sulla base di un'adeguata relazione progettuale che dimostri le migliori caratteristiche prestazionali in relazione ai requisiti progettuali richiesti.

Inoltre per quel che concerne l'illuminazione pubblica e/o di spazi ad uso pubblico e/o asserviti a tale scopo, in considerazione dell'evoluzione tecnica in corso, potranno essere installati anche a titolo sperimentale sistemi di illuminazione a LED o ad induzione magnetica. L'impiego di queste lampade su strade pubbliche è in ogni caso subordinato alla verifica delle condizioni minime di illuminamento richieste dalla normativa al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale.

Le ottiche per impianti ad uso stradale, ovvero nell'illuminazione di piazzali e parcheggi pubblici e/o ad uso pubblico e/o asserviti a tale scopo, dovranno essere montate parallelamente alle superfici da illuminare o con inclinazione massima di 5° e solo esclusivamente su pali dritti troncoconici. In centro storico è ammesso l'uso di pali artistici di forma e sezione diversa della precedente.

Le ottiche preesistenti, montate diversamente, potranno essere adeguate ai criteri esposti anche mediante la sola variazione dell'inclinazione in modo da adeguarla ai valori precedentemente indicati.

§ 6.2 – limitazione inquinamento luminoso e consumo energetico

Sono considerate "antiquinamento luminoso con basso fattore di abbagliamento e a ridotto consumo energetico" solo le sorgenti di luce con ottiche "cut-off" con intensità luminosa massima, a 90°, non superiore a 10 cd per 1000 lumen, e, a 70° non superiore a 350 cd per 1000 lumen, con rapporto Lumen/Watt non inferiore a 90.

Sono assimilabili alle sorgenti di luce del precedente paragrafo, e pertanto utilizzabili in alternativa, i prodotti dell'evoluzione tecnologica di cui siano dimostrabili caratteristiche prestazionali equivalenti o superiori.

Gli impianti utilizzatori di dette ottiche dovranno, al fine di ridurre ulteriormente il consumo energetico e l'inquinamento luminoso, essere equipaggiati di uno dei seguenti dispositivi in grado di ridurre la quantità di luce emessa dopo le ore 23.00 nel periodo di ora solare e dopo le ore 24.00 nel periodo di ora legale:

- a) Orologi o dispositivi notte-mezzanotte;
- b) Cablaggi bipotenza per lampade con potenze uguali o superiori a 100 watt;
- c) Riduttori di flusso luminoso;

L'Amministrazione Comunale al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale si riserva di non applicare i dispositivi di cui sopra su strade ove lo stato dei luoghi richieda sempre la piena illuminazione.

Tutte le sorgenti di luce ad alto inquinamento luminoso quali globi, lanterne e similari dovranno essere munite, di alette frangiluce con la parte superiore scura o, comunque, non riflettente verso l'alto ed in grado di schermare tutti i tipi di lampade esistenti sul mercato, oppure di altro tipo di frangiluce funzionalmente equivalente, ovvero ancora di un apposito schermo

metallico in grado di ospitare almeno il 60% del corpo lampade ed in grado di dirigere a terra la luce; in dette ottiche i vetri di protezione dovranno essere realizzati in materiale trasparente (chiaro, opaco, ecc) - e liscio.

Le caratteristiche tecniche del presente articolo potranno essere aggiornate anche con provvedimento motivato del responsabile del servizio coerentemente alle finalità del presente regolamento e qualora siano disponibili ed economicamente vantaggiose nuove tecnologie.

Articolo 7 – Situazione attuale

Attualmente sul territorio del comune di Vado Ligure sono installate circa n. 1.300 lampade per l'illuminazione pubblica, delle quali 561 lampade a vapori di sodio alta pressione con regolatori di flusso.

Il servizio di illuminazione pubblica è stato affidato a ditta esterna, che è pure proprietaria di parte degli impianti.

Articolo 8 – Manutenzione degli impianti

E' compito della ditta esterna provvedere alla manutenzione ordinaria degli apparati di illuminazione e la sostituzione delle lampade non funzionanti ed il corretto smaltimento.

Anche per il futuro il Comune intende far gestire la manutenzione da una Ditta esterna, con la quale si provvederà a stipulare apposito contratto.

Il contratto dovrà prevedere gli adeguamenti degli impianti e la sostituzione delle armature con l'utilizzo di fonti luminose che permettano un risparmio energetico.

Capo III – Norme per grandi aree e impianti sportivi

Articolo 9 - Fari e torri faro grandi aree

I fari, le torri faro ed i riflettori, illuminanti grandi aree quali parcheggi, piazzali e giardini anche privati, cantieri, complessi industriali e commerciali dovranno obbligatoriamente avere un'inclinazione massima rispetto al terreno di 30° (gradi) se simmetrici, nonché idonei schermi per evitare la dispersione verso l'alto se necessario e a 0° (gradi) se asimmetrici. In ogni caso, tali impianti dovranno obbligatoriamente avere un'emissione non superiore a 0 cd/klm a 90° e oltre. In ogni caso non potranno inviare luce al di fuori delle aree da illuminare.

L'intensità luminosa di detti impianti dovrà essere ridotta nelle ore di minore utilizzazione come quanto disposto per le ottiche stradali di cui al precedente articolo 4. Nei casi in cui non è essenziale la permanenza continua della luce dopo le ore 22,00 (cantieri, aree industriali, ecc.) è opportuno sia previsto lo spegnimento totale, eventualmente integrato dalla presenza di sensori di prossimità.

Articolo 10 - Impianti sportivi

Per gli impianti sportivi, in cui è assolutamente necessaria la corretta percezione dei colori, sono preferibili soluzioni a luce bianca conformi ai requisiti tecnici richiesti per la disciplina sportiva a cui l'impianto è preposto. In ogni caso dovranno essere impiegati criteri e mezzi per evitare o contenere fenomeni di dispersione della luce soprattutto verso l'alto ed anche al di fuori di suddetti impianti.

Capo IV – Illuminazione di edifici, monumenti e insegne

Articolo 11 - Edifici e monumenti

Per gli edifici, in linea generale, dovrà essere utilizzata la tecnica "radente dall'alto", dando preferenza agli apparecchi posizionati sotto gronda o direttamente a parete.

Sono ammessi in ambito residenziale, edifici di interesse storico ed artistico o di pregio architettonico compresi quelli per il culto e per i monumenti fasci di luce orientati dal basso verso l'alto solo se gli stessi rimangono almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare.

Per gli edifici di interesse storico ed artistico o di pregio architettonico compresi quelli per il culto e per i monumenti, potranno anche essere utilizzati sistemi di illuminazione monumentale specifica utilizzando barre luminose a led o altre lampade che il progresso tecnico renderà disponibili, purché a bassa potenza e progettati in modo da non prevedere dispersioni di luce verso l'alto e al di fuori della zona da illuminare.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento si dovranno effettuare sugli edifici e monumenti pubblici tutte le regolazioni consentite dai corpi illuminanti installati al fine di ridurre l'inquinamento luminoso.

Articolo 12 - Insegne commerciali

Le insegne commerciali non dotate di luce propria potranno essere illuminate con fari di esigua potenza con fascio luminoso dall'alto verso il basso oppure con adeguati dispositivi ad incasso.

Le insegne dotate di luce propria, nel rispetto delle caratteristiche richieste dal Regolamento Edilizio, non devono emettere luce intermittente, ad eccezione di quelle relative a pubblici esercizi e farmacie, né abbagliante;

Non devono risultare del tipo scatolare, con esclusione di quelle indicanti farmacia, pubblica sicurezza, servizi di pubblico interesse o tabacchi nonché di quelle da realizzarsi su edifici a destinazione produttiva (es. capannoni di tipo artigianale, industriale o commerciale, limitatamente alle grandi e medie strutture di vendita); le insegne scatoleari sono altresì consentite qualora siano interamente contenute entro il vano dell'apertura e non emergano rispetto al filo della facciata, in modo da limitare o inibire le dispersioni verso l'alto.

Per entrambi i tipi di illuminazione l'orario di spegnimento dovrà essere alle ore 23 nel periodo di ora solare e alle 24 in quello di ora legale, fatto salvo per le insegne di indispensabile e obbligatorio uso notturno. Per gli esercizi commerciali che protraggono l'attività dopo gli orari sopra indicati è consentito lo spegnimento in coincidenza con la chiusura al pubblico dell'attività.

Si richiama in particolare per quel che concerne l'illuminazione pubblicitaria, il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari approvato con delibera C.C. n. 5 in data 10 febbraio 2004

Capo V – Impianti privati e residenziali

Articolo 13 - Indicazioni progettuali per impianti di illuminazione privati

Per gli impianti di illuminazione a servizio di viabilità o grandi aree private valgono quando applicabili analoghe regole dei precedenti capi II e III.

Articolo 14 - Indicazioni per impianti ornamentali e di arredo urbano

Le previsioni del presente articolo riguardano gli impianti di illuminazione esterni privati utilizzati con continuità, a prevalente carattere ornamentale e/o di arredo urbano, quali illuminazione di giardini, vialetti, percorsi segna passo, ecc... e si limitano a fornire norme di indirizzo non prescrittive per la progettazione e/o l'installazione di tali impianti.

Tali impianti sono realizzabili con ottiche aperte di ogni tipo che garantiscano una limitata dispersione dei fasci luminosi verso l'alto. I professionisti orienteranno la progettazione verso soluzioni che garantiscano un'emissione massima di 25 cd/klm a 90°, 5 cd/klm a 100° e 0 cd/klm oltre 110°.

Detti impianti devono inoltre essere dotati di dispositivi per ridurre l'intensità luminosa dopo le ore 22,00 nel periodo di ora solare ed entro le ore 23,00 nel periodo di ora legale.

§ 14.1 – esclusioni

Non rientrano nelle disposizioni del presente articolo:

- 1) gli impianti residenziali privati e/o condominiali alimentati con potenza massima impiegata non superiore complessivamente a 1 Kw;
- 2) gli impianti con sorgenti internalizzate o fisicamente schermate verso l'alto quali quelle, nei sottopassaggi e nelle gallerie, sotto balconi o sporgenze ecc.;
- 3) lampioni da giardino di bassa potenza alimentati ad energia solare purché schermati nella parte superiore;
- 4) impianti dotati di sensori di prossimità che si accendono unicamente al passaggio di persone e/o mezzi meccanici;
- 5) impianti utilizzati in modo del tutto sporadico anche dopo le ore 22,00;

§ 14.2 – consigli di buona prassi

Gli impianti esistenti non conformi alle caratteristiche tecniche sopra riportati possono essere adeguati mediante interventi a basso costo quali ad esempio l'integrazione di sistemi schermati verso l'alto.

Dopo le ore 22,00, al fine di incrementare il risparmio energetico ed abbattere l'inquinamento luminoso, è preferibile utilizzare sensori di prossimità che accendono la sorgente luminosa solo in caso di necessità e installati in modo da non rilevare il passaggio di eventuali animali domestici, in luogo degli interruttori crepuscolari.

E' vietato l'acquisto di corpi illuminanti, non sufficientemente schermati soprattutto verso l'alto. In ogni caso, sono da preferire le ottiche che montino lampade a bassissima potenza ed alta efficienza energetica.

Capo VI – Disposizioni finali

Articolo 15 - Procedure amministrative

Il Comune verificherà, la compatibilità dei progetti degli impianti di illuminazione esterna e delle richieste di installazione di insegne pubblicitarie pervenuti, con le norme del presente regolamento, comunicando eventuali prescrizioni, in sede di rilascio dei relativi provvedimenti autorizzativi o comunque entro i termini previsti per il controllo delle S.C.I.A. (Segnalazione certificata di inizio attività) e delle D.I.A (Denuncia di Inizio Attività). Al termine dei lavori relativi alle pratiche di cui al comma precedente, fatte salve più dettagliate attestazioni e/o procedure di collaudo previste dai vigenti strumenti urbanistici e regolamentari comunali o dalla normativa in vigore, dovrà essere consegnata la dichiarazione di conformità degli impianti rilasciata dall'installatore.

Articolo 16 - Adeguamento impianti esistenti

Per gli impianti di illuminazione pubblica stradale e per quelli a servizio di edifici e/o monumenti pubblici il Comune, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvederà a redigere un programma di adeguamento da attuarsi, fatto salvi i vincoli di spesa, normativi e finanziari, nei successivi cinque anni.

Gli adeguamenti e le modifiche (quali orientamenti, sostituzioni programmate di lampade e schermi) non comportanti aggravio di spesa dovranno essere attuati, salvo quanto diversamente stabilito, entro due anni dall'approvazione del presente regolamento.

Entro la stessa data i privati dovranno adeguare alle norme contenute nel presente regolamento i propri impianti esistenti.

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 89 del 27/12/2012

Articolo 17 - Esclusioni

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle caserme ed alle zone militari.

Articolo 18 - Deroghe

Eventuali deroghe sono concesse per esigenze di ordine pubblico e di tutela della salute o per attività di particolare interesse e rilevanza pubblica.

Articolo 19 - Pubblicità

Il Comune provvederà a pubblicizzare il presente regolamento sul proprio sito internet e negli altri modi e forme che saranno ritenuti più opportuni dall'Amministrazione Comunale. Entro un anno dall'approvazione del presente regolamento si darà luogo ad una campagna informativa volta a rendere maggiormente comprensibili a tutti i cittadini i contenuti tecnici del regolamento al fine di stimolare l'utilizzo di migliori prodotti tecnologici per la riduzione dell'inquinamento luminoso ed il conseguente contenimento del consumo energetico.

Articolo 20 - Controlli e competenze

All'applicazione del presente regolamento concorrono per quanto di rispettiva competenza il Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, l'ufficio tecnico comunale e il Corpo di Polizia Municipale nell'ambito dei consueti compiti di vigilanza edilizia.

Articolo 21 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.